

Regolamento interno di organizzazione

(Testo deliberato dall'Assemblea nelle sedute del 14 luglio 1999 e del 20 gennaio 2000)

ART. 2 (Segretario generale)

1. Il Segretario generale, nell'esercizio delle funzioni che gli sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti e nell'ambito delle direttive impartite dall'Ufficio di Presidenza, collabora con il Presidente nella definizione della proposta di programma di attività del Consiglio ed è responsabile della gestione amministrativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
2. In particolare, il Segretario generale:
 - a) impartisce direttive per l'attività dei Dipartimenti di cui all'Art. 3, coordinandoli ai fini dell'efficacia dell'azione amministrativa ed esercitando anche potere sostitutivo in caso di inerzia dei responsabili;
 - b) esercita i poteri di spesa a lui attribuiti nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
 - c) esercita direttamente le funzioni di direzione delle attività di supporto alle relazioni internazionali del Consiglio nonché quelle attinenti alla gestione del personale e delle strutture. In ordine a tali funzioni può istituire uffici e servizi con propria determinazione, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza;
 - d) propone all'Ufficio di Presidenza il conferimento degli incarichi di direzione dei dipartimenti;
 - e) può istituire, in via temporanea e in relazione a specifici progetti, servizi esterni ai dipartimenti, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza;
 - f) dispone, su proposta dei Capi dipartimento, il conferimento degli incarichi di responsabile degli uffici, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza;
 - g) provvede all'attribuzione ai dipartimenti ed uffici delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma loro assegnato;
 - h) dispone l'assegnazione del personale ai dipartimenti e agli uffici e servizi non inseriti nei dipartimenti;
 - i) definisce l'orario di servizio in relazione alle esigenze funzionali dell'Assemblea, del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza e degli altri organi del Consiglio.

Regolamento interno di organizzazione

(Testo vigente come modificato nell'Assemblea del 19 dicembre 2002)

ART. 2 (Segretario generale)

1. Il Segretario generale, nell'esercizio delle funzioni che gli sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti e nell'ambito delle direttive impartite dall'Ufficio di Presidenza, collabora con il Presidente nella definizione della proposta di programma di attività del Consiglio ed è responsabile della gestione amministrativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
2. In particolare, il Segretario generale:
 - a) impartisce direttive, e ne verifica l'attuazione, per l'attività dei Dipartimenti di cui all'Art. 3, coordinandoli ai fini dell'efficacia dell'azione amministrativa ed esercitando anche potere sostitutivo in caso di inerzia dei responsabili;
 - b) esercita i poteri di spesa a lui attribuiti nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
 - c) *esercita direttamente le funzioni di direzione delle attività di supporto alle relazioni internazionali del Consiglio nonché quelle di progettazione e sviluppo del sistema informativo;*
 - d) propone all'Ufficio di Presidenza il conferimento degli incarichi di direzione dei dipartimenti;
 - e) può istituire, in via temporanea e in relazione a specifici progetti, servizi esterni ai dipartimenti, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza;
 - f) dispone, su proposta dei Capi dipartimento, il conferimento degli incarichi di responsabile degli uffici, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza;
 - g) provvede all'attribuzione ai dipartimenti ed uffici delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma loro assegnato;
 - h) dispone l'assegnazione del personale ai dipartimenti e agli uffici e servizi non inseriti nei dipartimenti;
 - i) definisce l'orario di servizio in relazione alle esigenze funzionali dell'Assemblea, del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza e degli altri organi del Consiglio.

Regolamento interno di organizzazione

(Proposta di modifica dicembre 2004)

ART. 2 (Segretario generale)

1. Il Segretario generale, nell'esercizio delle funzioni che gli sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti e nell'ambito delle direttive impartite dall'Ufficio di Presidenza, collabora con il Presidente nella definizione della proposta di programma di attività del Consiglio ed è responsabile della gestione amministrativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
2. In particolare, il Segretario generale:
 - a) impartisce direttive, e ne verifica l'attuazione, per l'attività dei Dipartimenti di cui all'Art. 3, coordinandoli ai fini dell'efficacia dell'azione amministrativa ed esercitando anche potere sostitutivo in caso di inerzia dei responsabili;
 - b) esercita i poteri di spesa a lui attribuiti nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
 - c) *esercita direttamente le funzioni relative alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione e del conto consuntivo nei termini cui agli artt. 2 e 19 del DPR 17/08/1999 n. 440. Provvede inoltre alla cura delle relazioni istituzionali, alla direzione delle attività di informazione e comunicazione, nonché di documentazione del Consiglio. In ordine a tali funzioni può istituire Uffici con propria determinazione, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza;*
 - d) propone all'Ufficio di Presidenza il conferimento degli incarichi di direzione dei dipartimenti;
 - e) può istituire, in via temporanea e in relazione a specifici progetti, servizi esterni ai dipartimenti, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza;
 - f) dispone, su proposta dei Capi dipartimento, il conferimento degli incarichi di responsabile degli uffici, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza;
 - g) provvede all'attribuzione ai dipartimenti ed uffici delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma loro assegnato;
 - h) dispone l'assegnazione del personale ai dipartimenti e agli uffici non inseriti nei dipartimenti;
 - i) definisce l'orario di servizio in relazione alle esigenze funzionali dell'Assemblea, del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza e degli altri organi del Consiglio.

Regolamento interno di organizzazione

(Testo vigente)

ART. 3

Organizzazione del Segretariato Generale

1. Il Segretariato Generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si articola in dipartimenti di livello dirigenziale generale, in uffici e in servizi.
2. Nell'ambito del Segretariato generale sono istituiti due dipartimenti che provvedono, rispettivamente, all'attuazione del programma approvato dall'Assemblea ed allo svolgimento di ulteriori specifici compiti e attribuzioni previsti dalle leggi e dai regolamenti o, comunque, affidati al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dal Parlamento o dal Governo.
3. Le attribuzioni dei dipartimenti, la modifica di essi, l'istituzione di nuovi dipartimenti, in funzione di nuovi compiti attribuiti al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e la soppressione dei dipartimenti medesimi sono disciplinate con determinazione del Presidente, su proposta del Segretario generale, su conforme parere dell'Ufficio di Presidenza previa deliberazione dell'Assemblea.
4. Gli incarichi di Capi dipartimento sono conferiti su proposta del Segretario Generale con determinazione del Presidente su parere conforme dell'Ufficio di Presidenza. Con la medesima procedura sono individuati gli uffici interni ai dipartimenti e ne sono disciplinate le attribuzioni.
5. Gli incarichi di responsabilità degli uffici interni ai dipartimenti sono conferiti con determinazione del Segretario generale, su proposta dei Capi dipartimento e previa comunicazione all'Ufficio di Presidenza. L'istituzione e le attribuzioni di servizi operanti nell'ambito dei dipartimenti sono disposte dal Segretario generale con propria determinazione, su proposta dei Capi dipartimento, e sentiti i dirigenti degli uffici competenti.

Regolamento interno di organizzazione

(Proposta di modifica dicembre 2004)

ART. 3

Organizzazione del Segretariato Generale

1. Il Segretariato Generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si articola in dipartimenti di livello dirigenziale di prima fascia e in uffici di livello dirigenziale di seconda fascia.
2. Nell'ambito del Segretariato generale sono istituiti due dipartimenti che, secondo competenze che saranno determinate dal Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, provvedono all'attuazione del programma approvato dall'Assemblea ed alla gestione delle risorse umane e strumentali, nonché alla gestione amministrativo-contabile.
3. Le attribuzioni dei dipartimenti, la modifica di essi, l'istituzione di nuovi dipartimenti, in funzione di nuovi compiti attribuiti al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e la soppressione dei dipartimenti medesimi sono disciplinate con determinazione del Presidente, su proposta del Segretario generale, su conforme parere dell'Ufficio di Presidenza e previa deliberazione dell'Assemblea.
4. Gli incarichi di Capi dipartimento sono conferiti su proposta del Segretario Generale con determinazione del Presidente su parere conforme dell'Ufficio di Presidenza. Gli uffici interni ai dipartimenti sono individuati e le relative attribuzioni disciplinate con determinazione del Segretario Generale, su proposta dei Capi dei dipartimenti, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza.
5. Gli incarichi di responsabilità degli uffici interni ai dipartimenti sono conferiti con determinazione del Segretario generale, su proposta dei Capi dipartimento e previa comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

Regolamento interno di organizzazione

(Testo vigente)

ART. 4 (Controllo interno)

1. La funzione di controllo interno sull'attività del Segretariato generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui all'Art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è svolta da un collegio di tre esperti, nominati con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. I componenti del collegio sono individuati fra esperti di comprovata competenza in materia di organizzazione aziendale e di valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità della gestione nonché fra esperti particolarmente qualificati nelle materie economico-sociali.

Regolamento interno di organizzazione

(Proposta di modifica dicembre 2004)

ART. 4 (Controllo di gestione e valutazione)

1. Nell'ambito del Segretariato generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro opera, in posizione di autonomia funzionale, l'Ufficio per il controllo interno che, nel perseguimento degli obiettivi e nelle forme indicate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
 - a) cura il coordinamento e l'indirizzo metodologico delle attività di controllo di gestione;
 - b) supporta il Segretario Generale nello svolgimento delle attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo 286 del 1999, relativamente alle strutture che compongono il Segretariato Generale.

ART. 4 Bis (Valutazione e controllo strategico)

1. La funzione di controllo ^{strategico} ~~interno~~ sull'attività del Segretariato generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, può essere svolta da un collegio di tre esperti, nominati con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. I componenti del collegio sono individuati fra esperti di comprovata competenza in materia di organizzazione aziendale e di valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità della gestione nonché fra esperti particolarmente qualificati nelle materie economico-sociali.
2. I risultati dell'attività di controllo sono riferiti annualmente all'Ufficio di Presidenza che ne dà comunicazione all'Assemblea.

3. Supporto ufficio del Personale

Regolamento interno di organizzazione

(Testo vigente)

ART. 11

Contratti di ricerca, studio e consulenza

1. Sulla base del programma di lavoro, ai fini della predisposizione degli elementi di studio e documentazione necessari all'attività degli organi consiliari, nonché, in generale, per il perseguimento dei fini istituzionali, il presidente, accertata l'impossibilità di far fronte a tali compiti con risorse interne al Segretariato, di propria iniziativa o su proposta degli organi collegiali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e per il tramite del Segretario generale, può conferire incarichi temporanei per studi, indagini, attività di promozione e di organizzazione di iniziative ad esperti di riconosciuta competenza, anche estranei all'Amministrazione dello Stato nonché per attività di partecipazione ad iniziative anche a carattere seminariale. Il conferimento dell'incarico avviene previo parere dell'Ufficio di Presidenza, nei limiti di spesa annualmente stabiliti.
2. Agli stessi fini di cui al comma 1, possono essere stipulate delle convenzioni di ricerca, ai sensi dell'Art. 19 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, su determinazione dell'Ufficio di Presidenza, qualora la spesa non superi l'importo di lire 10 milioni, e su delibera dell'Assemblea ove la spesa sia di importo superiore.
3. Il presidente, su conforme parere dell'Ufficio di Presidenza, può autorizzare, altresì, la stipulazione di un numero massimo di cinque contratti di consulenza la cui durata non superi il termine della consiliatura e in materie che rientrino nei fini istituzionali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
4. Gli incarichi vengono conferiti, previa verifica da parte del Segretario generale della effettiva disponibilità nell'apposito capitolo di bilancio, sulla base di un contratto nel quale sono determinati, in ogni caso, la natura e l'oggetto della prestazione, i termini della sua esecuzione, nonché il corrispettivo per la stessa. La medesima procedura si applica per i contratti di cui al comma 3.
5. Il Presidente, su parere conforme dell'Ufficio di Presidenza, può concedere il patrocinio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ad iniziative esterne di interesse del Consiglio, per le quali possono essere deliberati contributi finanziari.

Regolamento interno di organizzazione

(Proposta di modifica dicembre 2004)

ART. 11

Contratti di ricerca, studio e consulenza

1. Sulla base del programma di lavoro, ai fini della predisposizione degli elementi di studio e documentazione necessari all'attività degli organi consiliari, nonché, in generale, per il perseguimento dei fini istituzionali, il presidente, accertata l'impossibilità di far fronte a tali compiti con risorse interne al Segretariato, di propria iniziativa o su proposta degli organi collegiali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e per il tramite del Segretario generale, può conferire incarichi temporanei per studi, indagini, attività di promozione e di organizzazione di iniziative ad esperti di riconosciuta competenza, anche estranei all'Amministrazione dello Stato nonché per attività di partecipazione ad iniziative anche a carattere seminariale. Il conferimento dell'incarico avviene previo parere dell'Ufficio di Presidenza, nei limiti di spesa annualmente stabiliti.
2. Agli stessi fini di cui al comma 1, possono essere stipulate delle convenzioni di ricerca, ai sensi dell'Art. 19 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, su determinazione dell'Ufficio di Presidenza, qualora la spesa non superi l'importo di 5.000 euro, e su delibera dell'Assemblea ove la spesa sia di importo superiore.
3. Il presidente, su conforme parere dell'Ufficio di Presidenza, può autorizzare, altresì, la stipulazione di un numero massimo di cinque contratti di consulenza la cui durata non superi il termine della consiliatura e in materie che rientrino nei fini istituzionali del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
4. Gli incarichi e le convenzioni di ricerca vengono conferiti, previa verifica da parte del Segretario limitata all'accertamento della effettiva disponibilità nell'apposito capitolo di bilancio, sulla base di un contratto nel quale sono determinati, in ogni caso, la natura e l'oggetto della prestazione, i termini della sua esecuzione, nonché il corrispettivo per la stessa. La medesima procedura si applica per i contratti di cui al comma 3.
5. Il Presidente, su parere conforme dell'Ufficio di Presidenza, può concedere il patrocinio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ad iniziative esterne di interesse del Consiglio, per le quali possono essere deliberati contributi finanziari.

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936, concernente la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Regolamento interno di organizzazione del CNEL approvato dall'Assemblea nelle sedute del 20 gennaio 2000 e 19 dicembre 2003, come da ultimo modificato nella seduta del 22 dicembre 2004;

VISTA la proposta del Segretario Generale formulata ai sensi dell'art. 3, comma 3 del predetto Regolamento;

SENTITO il conforme parere dell'Ufficio di Presidenza nella seduta del 16 dicembre 2004;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 22 dicembre 2004;

SENTITE le OO.SS.;

DETERMINA

Art. 1

Al Dipartimento per l'attuazione del programma fanno capo le attività del Segretariato generale a supporto dei seguenti organi consiliari: Assemblea, Comitato di Presidenza, Commissione politica economica, Commissione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, Commissione per la gestione nazionale e territoriale della politica dei redditi e l'attuazione decentrata della concertazione, Commissione grandi opere e reti infrastrutturali, Commissione attività produttive e risorse ambientali, Commissione internazionale e delle politiche comunitarie

Il Dipartimento per la gestione delle risorse umane e strumentali provvede alla gestione delle risorse umane, strumentali, dei sistemi informatici e degli affari generali, nonché alla gestione amministrativo-contabile.

Ad esso fanno capo, altresì, le attività del Segretariato generale a supporto della Commissione dell'Informazione, della Commissione Regolamento, dell'Organismo Nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione sociale degli stranieri (ONC), dell'Osservatorio socio-economico sulla criminalità. e del Comitato per la rappresentatività sindacale nel pubblico impiego.

Art. 2

La presente determinazione ha effetto dal 1° gennaio 2005.